Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1919 — Roma — Martedì, 15 luglio — Numero 168

DIREZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32: semestre L. 19: trimestre L. 10
» a domicilio ed in tutte il Regno: » 36: » » 20: » » 12
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 80: » » 42: » » 24

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . L. 0.30 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . » 0.40 } spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.

Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno in Roma: cent. 15 — nel Regno cent. 20 — arretrato in Roma cent. 30 — nel Regno cent. 40 — all'Estero cent. 50
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente

L'importo dei vaglia postali ordinari e telegrafici, emessi o in pagamento di associazioni, o per acquisto di puntate del giornale, dovrà essere sempre aumentato della somma fissa di centesimi cinque, rappresentante la tassa di bollo per quietanza. — (R. decreto 12 ottobre 1915, n. 1510).

SOMMARIO.

PARTE UFFICIALE.

Leggi e decreti.

Disposizioni diverse.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 1148 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 8 dello Statuto fondamentale del Regno,

Visto la legge 6 luglio 1912, n. 749, e il R. decreto 20 novembre 1912, n. 1205;

Visto il R. decreto 20 marzo 1913, n. 289, relativo all'ordinamento giudiziario della Tripolitania e della Cirenaica;

Visti gli articoli 86 del Codice penale e 589 e 591 del Codice di procedura penale;

Ritenuta l'opportunità di concedere, a coronamento dell'opera svolta dal Nostro Governo per la pacificazione della Tripolitania, un generale perdono per tutti i reati commessi in occasione e per causa dei movimenti politici ivi verificatisi;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le colonie;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È concessa amnistia per tutti i reati d'indole politica e per quelli comuni, commessi anteriormente al 1° giugno 1919 nella Tripolitania, in occasione e per causa dei movimenti politici verificatisi in detta colonia.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 giugno 1919.

VITTORIO EMANUELE.

ORLANDO — COLOSIMO.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1150 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In forza dei poteri conferiti al Governo del Re dalla legge 22 maggio 1915, n. 671;

Veduto il R. decreto 6 dicembre 1865, n. 2626 che approva l'ordinamento giudiziario;

Veduta la legge 19 marzo 1911, n. 201 e il R. decreto 4 febbraio 1912, n. 1086, concernenti gli ufficiali giudiziari;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro guardasigilli, ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Qualora non sia possibile, per qualsiasi motivo, valersi dell'opera degli ufficiali giudiziari addetti ad un determinato ufficio e non si possa provvedere a norma delle disposizioni vigenti, le parti possono richiedere direttamente l'opera dei commessi degli ufficiali giudiziari, degli uscieri presso gli uffici di conciliazione o dei messi comunali ed eventualmente rivolgersi agli ufficiali giudiziari addetti a qualunque ufficio giudiziario vicino.

In materia penale, l'autorità giudiziaria può anche servirsi degli agenti di polizia giudiziaria.

Le persone chiamate a surrogare gli ufficiali giudiziari hanno, nell'esercizio delle loro funzioni, qualità di pubblici ufficiali.

Art. 2.

I diritti relativi ai singoli atti spettano a coloro che li hanno compiuti in luogo dell'ufficiale giudiziario che sarebbe stato competente.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 luglio 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — MORTARA.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1098 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro della marina, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri e col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ai militari della R. marina ed alle altre persone appartenenti o addette alla R. marina italiana, già prigionieri dei nemici, o ai loro eredi spettano, dal giorno successivo a quello della prigionia fino a quello in cui rientrarono nel Regno, le indennità giornaliere di guerra, cioè il soprassoldo giornaliero di guerra, e – per coloro che non l'abbiano avuta in natura – la razione viveri da computarsi in ragione di L. 2,50.

Lo stesso trattamento spetta anche per il tempo in cui i militari e le altre persone suddette, essendo evasi dalla prigionia, dovettero rimanere fuori del Regno d'Italia, oppure riuscirono a non farsi catturare, ma, trovandosi nell'impossibilità di rientrare nel territorio italiano non invaso, furono costretti a rimanere nel territorio occupato dal nemico o in territorio estero.

Per coloro che siano morti o scomparsi durante la prigionia, o durante il tempo in cui pur non essendo stati catturati furono costretti a rimanere in territorio occupato dal nemico, o in territorio estero, le suddette indennità saranno liquidate a favore degli eredi fino al giorno della morte o della scomparsa.

Art. 2.

I personali di cui all'articolo precedente sono esclusi dal beneficio concesso dall'articolo stesso:

a) se, pur avendo ancora obblighi di prestare servizio nel giorno in cui avrebbero potuto tornare nel Regno, si astennero volontariamente dal ritornarvi;

b) se siano stati sottoposti a procedimento penale per diserzione, o passaggio al nemico.

In questo caso i detti personali riacquisteranno il diritto alle indennità suddette solo se siano assolti, o prosciolti per inesistenza di reato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 giugno 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — DEL BONO — STRINGHER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1107 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 26 gennaio 1913, n. 81, che istituisce il Consiglio superiore del commercio ed il R. decreto 5 marzo 1914, n. 22, col quale si provvede al suo Comitato permanente;

Riconosciuta l'opportunità di assicurare alla pubblica Amministrazione una efficace cooperazione da parte dei competenti e degli interessati; e di coordinare col Consiglio superiore e col suo Comitato altri organi ed uffici del Ministero dell'industria, commercio e lavoro;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'industria, commercio e lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio superiore del commercio è chiamato a dare parere e fare proposte sui provvedimenti atti a promuovere, in armonia con i bisogni dell'economia nazionale, sia il commercio interno, sia quello d'importazione, esportazione e transito.

In particolar modo dà pareri e fa proposte su quanto concerne:

a) la formazione di organi idonei a segnalare i mercati ed avviare nuove correnti di traffico;

b) la repressione delle alterazioni delle merci e di ogni atto di concorrenza sleale;

c) le esposizioni, mostre campionarie, fiere e concorsi;

d) l'ordinamento delle Camere di commercio, e degli organi di rappresentanza e di tutela degli interessi commerciali.

Art. 2.

Il Consiglio si pronuncia inoltre su tutti i provvedimenti pei quali da leggi, regolamenti e decreti sia richiesto il suo parere; nonchè su tutti gli altri argomenti sottoposti al suo esame dal ministro dell'industria, commercio e lavoro.

Art. 3.

Il Consiglio superiore del commercio è presieduto dal ministro o sottosegretario di Stato, ed elegge nel suo seno un vice presidente.

Fanno parte del Consiglio:

1° dodici membri eletti dalle Camere di commercio del Regno;

2° quattro membri eletti dalle Camere di commercio italiane all'estero;

3° quattro membri eletti dalle associazioni dei commercianti, esercenti ed armatori;

4° quattro membri designati uno per ciascuno dalla Commissione per le informazioni commerciali e dai Consigli superiori dell'industria, del lavoro e dell'agricoltura;

5° quattro membri designati dal Ministero dell'industria, commercio e lavoro fra persone competenti nelle materie commerciali.

Fanno pure parte del Consiglio i capi dei servizi del commercio e dell'industria, ed un rappresentante dei Ministeri d'agricoltura, degli esteri, del tesoro, delle finanze, dei trasporti e delle colonie.

Art. 4.

Il ministro dell'industria, commercio e lavoro può chiamare ad intervenire ai lavori del Consiglio, per dati argomenti, persone di speciale competenza, e funzionari anche di altri Ministeri.

Art. 5.

Il Consiglio superiore del commercio è costituito con decreto Reale promosso dal ministro.

I componenti del Consiglio, che non ne fanno parte di diritto, si rinnovano per metà ogni biennio, e possono essere confermati.

Al termine del primo biennio la designazione dei consiglieri da rinnovarsi avviene mediante sorteggio.

Art. 6.

L'elezione da parte delle Camere di commercio, di cui ai nn. 1 e 2 dell'art. 3, ha luogo per votazione segreta, cui è chiamata ogni singola Camera in apposita adunanza. La designazione di ogni Camera vale per un voto. Il risultato della votazione è comunicato col verbale della seduta al ministro, che proclama eletti coloro che hanno ottenuto la maggioranza dei voti.

Art. 7.

Possono partecipare alle elezioni di cui al n. 3 dell'art. 3 le Associazioni che hanno più di duecento soci.

Il ministro dell'industria, commercio e lavoro determina le norme per la formazione delle liste o per quanto altro concerne l'elezione, e provvede, nella prima costituzione del Consiglio, alla nomina dei rappresentanti delle dette Associazioni.

Art. 8.

La nomina dei membri di cui ai nn. 1, 2 e 3 dell'art. 3 può cadere anche su estranei ai corpi chiamati a votare, purchè siano commercianti e cittadini italiani.

Art. 9.

Presso il Consiglio superiore del commercio è costituito un Comitato permanente presieduto dal vice presidente del Consiglio, e composto del capo dei servizi del commercio, del delegato della Commissione per le informazioni commerciali e di quattro membri designati dal Consiglio.

Il Comitato dura in carica un anno e i suoi componenti possono essere riconfermati.

Art. 10.

Il Comitato dà pareri e fa proposte in luogo del Consiglio nei casi di urgenza ed adempie le funzioni che gli sono delegate dal Consiglio o deferite dal ministro.

In particolar modo il Comitato dà pareri e fa proposte per il funzionamento dell'Osservatorio commerciale.

Art. 11.

Il Consiglio è convocato in sessione ordinaria almeno una volta l'anno, e in sessioni straordinarie ogni volta che il ministro lo ritenga opportuno.

Il Comitato si riunisce negli intervalli fra le sessioni del Consiglio, alle epoche dal ministro stabilite.

L'ordine del giorno del Consiglio e del Comitato è fissato dal ministro. Le proposte che i singoli consiglieri desiderino sottoporre all'esame del Consiglio debbono essere comunicate al ministro almeno quindici giorni prima della convocazione.

Art. 12.

Le adunanze del Consiglio e del Comitato sono valide quando intervenga la metà dei membri in carica. Qualora in prima convocazione il Consiglio non raggiunga il numero legale, esso si raduna in seconda convocazione alla distanza di almeno 48 ore dalla prima; e l'adunanza è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Art. 13

I membri del Consiglio e del Comitato che non intervengano senza giustificati motivi a quattro adunanze consecutive sono dichiarati dimissionari. A coprire i posti vacanti per qualsiasi causa si provvede con nuove nomine o elezioni, ed i nuovi membri durano in carica per il periodo di tempo che restava ai membri da essi sostituiti.

Art. 14.

Il direttore dell'Osservatorio commerciale fa parte del Consiglio superiore e del Comitato permanente del commercio, ed è capo della loro segreteria.

Art. 15.

È in facoltà del ministro dell'industria, commercio e lavoro di convocare il Comitato del Consiglio superiore del commercio unitamente al Comitato del Consiglio superiore dell'industria o a quello del Consiglio superiore del credito, o ad ambedue insieme per coordinare i lavori e perchè esprimano avviso o facciano proposte su determinate questioni quando il ministro lo ritenga opportuno.

Art. 16.

Alla data di pubblicazione del presente decreto cessano dall'ufficio gli attuali componenti del Consiglio superiore del commercio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 giugno 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — CIUFFELLI.

Visto, *Il guardasigilli:* MORTARA.

Il numero 1117 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Veduto il decreto Luogotenenziale 5 gennaio 1919, n. 82, relativo agli scambi intellettuali con l'estero;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'istruzione pubblica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato il regolamento per l'applicazione del decreto Luogotenenziale 5 gennaio 1919, n. 82, annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal ministro segretario di Stato per la istruzione pubblica. Esso entrerà in vigore nel giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 giugno 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

NITTI — BACCELLI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

REGOLAMENTO

per l'applicazione del decreto Luogotenenziale 5 gennaio 1919, n. 82 relativo agli scambi intellettuali con l'estero.

Art. 1.

I cinque professori universitari, la cui elezione è riservata ai professori ordinari e straordinari delle RR. Università e dei RR. Istituti superiori universitari, sono eletti rispettivamente dai corpi scientifici di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *e*) dell'art. 1 del regolamento 4 maggio 1911, n. 424, modificato con decreto Luogotenenziale 31 dicembre 1915, n. 1957.

Per tale designazione si osservano le norme dei commi penultimo ed ultimo dell'art. 1 sopra citato e quelle degli articoli 2, 3 e 4 del regolamento 4 maggio 1911, n. 424.

Art. 2.

L'elezione dei componenti la sezione, appartenenti all'istruzione media, ha luogo secondo le norme dettate dagli articoli 1, 2, 3, 4, 6 e 7, commi 1, 2, 3 e 5, del regolamento approvato con R. decreto 3 agosto 1908, n. 623 per quella del capo e degli insegnanti di Istituti medi governativi nella sezione per l'istruzione media della Giunta del Consiglio superiore.

Una copia del verbale di scrutinio, di cui al citato art. 7, si conserva nell'ufficio del provveditore e l'altra è trasmessa nel giorno medesimo alla segreteria del Consiglio superiore.

Art. 3.

Lo spoglio delle schede per la elezione dei componenti, di cui al precedente art. 1, e quello dei verbali di cui all'art. 2, e il computo dei voti sono fatti secondo le norme prescritte dall'art. 5 del regolamento 4 maggio 1911, n. 444, modificato col decreto Luogotenenziale 31 dicembre 1915, n. 1957.

Art. 4.

Per la prima elezione la Giunta del Consiglio superiore, e per le successive la sezione di essa per le relazioni intellettuali con l'estero, dà parere sulla convalidazione delle elezioni, sugli eventuali ricorsi e sui casi di ineleggibilità.

Art. 5.

Sono proclamati eletti a primo scrutinio coloro che hanno riportato il maggior numero dei voti, purchè eguale almeno al quarto del rispettivo numero di aventi diritto al voto e alla metà più uno del numero dei votanti.

Se non siasi raggiunto il numero di voti necessario, si procede alla elezione di ballottaggio tra i due che hanno riportato il maggior numero di voti. Questa seconda elezione deve aver luogo entro 5 giorni da quello in cui il relativo parere della Giunta o della Sezione è comunicato al Ministero, ed è fatta con le stesse norme della prima votazione.

Nelle elezioni di ballottaggio, quando si verifichi parità di voti, la designazione dell'eletto avrà luogo secondo le norme dell'art. 7, comma 2°, del regolamento 4 maggio 1911, n. 424, se trattasi di quella dei professori universitari, o secondo le norme dell'art. 8, comma penultimo, del regolamento 3 agosto 1908, n. 623, se trattisi di quella del capo o dell'insegnante degli Istituti medi.

Art. 6.

Gli eletti sono assegnati alla sezione con decreto Ministeriale ed entrano in carica col 1° luglio.

Se l'elezione sia stata bandita per sostituzione anticipata di un membro elettivo, il nuovo eletto entra subito in carica e vi rimane per tutto il tempo che manca alla scadenza di colui che è stato sostituito.

Art. 7.

Il ministro sceglie, oltre il presidente, anche il membro della sezione che deve sostituire il presidente in caso di assenza.

Art. 8.

Per la validità delle deliberazioni della sezione si richiede la presenza di sei membri almeno.

Chi non intervenga per cinque sedute consecutive senza giustificato motivo è dichiarato decaduto con decreto del ministro, sentita la sezione.

Se decada o venga a mancare il presidente, il ministro lo sostituisce entro 15 giorni; se decada o venga a mancare un membro elettivo, deve essere sostituito entro un mese.

I direttori generali per l'istruzione superiore e per l'istruzione media possono rispettivamente farsi sostituire a quelle adunanze, a cui non possono partecipare personalmente, da uno dei direttori capi di divisione alla loro dipendenza.

Art. 9.

Il ministro provvede alla supplenza del capo e dell'insegnante degli Istituti medi, che sono membri della sezione, per i giorni in cui partecipano ai lavori di essa.

Art. 10.

Per ogni seduta della sezione è corrisposto un gettone di presenza di lire dieci.

Ai membri non residenti in Roma competono inoltre le indennità di viaggio e di soggiorno nella misura stabilita dal decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311.

Art. 11.

Il servizio di segreteria della sezione è disimpegnato dalla segreteria del Consiglio superiore e dei corpi consultivi annessi.

Art. 12.

Le proposte e le domande relative allo scambio di insegnanti, bibliotecari, studiosi, assistenti e studenti, di cui all'art. 4 del decreto Luogotenenziale 5 gennaio 1919, n. 82, devono pervenire al Ministero entro il mese di giugno di ogni anno a mezzo delle rispettive autorità scolastiche.

La sezione procede all'esame di tali proposte e domande e formula le proposte definitive da sottoporre all'approvazione del Ministero entro il successivo mese di luglio.

Art. 13.

Alla conferma dei professori straordinari e degli aiuti ed assistenti delle RR. Università e dei RR. Istituti d'istruzione superiore inviati in missione all'estero ed al riconoscimento della stabilità ai professori straordinari stessi, si provvede con le norme stabi-

lite dal regolamento generale universitario, approvato con R. decreto 9 agosto 1910, n. 795, e modificato con R. decreto 6 agosto 1913, n. 1076, e decreto Luogotenenziale 31 dicembre 1915, n. 1959.

Per la promozione dei professori straordinari al grado di ordinario si seguono parimenti le norme stabilite dal succitato regolamento.

Agli effetti della disposizione contenuta nell'ultimo comma dell'art. 5 del decreto Luogotenenziale 5 gennaio 1919, n. 82, il Ministero comunica alle Facoltà o scuole competenti le relazioni delle autorità accademiche straniere intorno all'insegnamento impartito dai professori aspiranti alla promozione.

Art. 14.

Il concorso per le borse di studio all'estero per alunni delle scuole medie per gli studenti d'Istituti universitari sarà per titoli.

Gli aspiranti presenteranno al capo della scuola media a cui appartengono, o al rettore della Università o direttore dell'Istituto superiore, al quale siano inscritti, entro i termini stabiliti dal bando del concorso, la loro domanda scritta su carta bollata da una lira, nella quale sarà indicata la sede e l'Istituto estero, al quale il giovane aspira di iscriversi. Ad essa dovranno essere allegati il certificato di cittadinanza italiana, i titoli di studio e gli altri documenti atti a dimostrare l'attitudine del giovane a seguire all'estero gli studi e particolarmente il pieno possesso della lingua del paese, nel quale aspira di recarsi a studiare. Alla domanda deve, inoltre, essere unito, per coloro che siano minori di età, l'assenso del padre o di chi ne fa legalmente le veci.

Art. 15.

Le domande di cui sopra, con i documenti ed i titoli sopra indicati, ricevuti nel termino stabilito dal bando di concorso, saranno rimesse dai RR. provveditori agli studi, dai rettori delle Università e dai direttori degli Istituti superiori alla sezione entro 15 giorni dal termine anzidetto, accompagnate da una breve relazione sulla carriera scolastica di ciascun aspirante.

Art. 16.

La sezione, entro un mese dal ricevimento delle domande presentate al concorso, procederà al giudizio del concorso medesimo e proporrà al ministro il conferimento delle borse per i più meritevoli dei concorrenti. La sezione potrà proporre al ministro di assegnare ai giovani una destinazione diversa per i loro studi all'estero da quella indicata nella loro domanda.

Art. 17.

Le borse di studio per i giovani italiani che saranno prescelti in seguito a risultato del concorso di cui all'art. 14, saranno conferite per un anno.

Il pagamento dei relativi assegni sarà fatto per trimestre anticipato.

Il pagamento del secondo trimestre si farà sulla dichiarazione di regolare frequenza e di buona condotta dal capo di istituto estero presso il quale lo studente italiano fu destinato.

La sezione potrà proporre al ministro, sui rapporti sfavorevoli che le pervenissero intorno alla diligenza ed alla condotta del giovane fornito di una borsa, di sospendere ed, occorrendo, di revocare il godimento della borsa.

Art. 18.

Il concorso che la sezione proporrà ogni anno per gli assegni di perfezionamento all'estero da conferirsi ai giovani che si siano laureati nelle Università e negli Istituti di istruzione superiore da non più di quattro anni e quello che potrà essere proposto per borse di studio speciali a favore di laureati in qualunque tempo, saranno per titoli.

Il numero complessivo degli assegni e delle borse e il loro ammontare sarà determinato dal ministro su parere della sezione. Gli aspiranti, entro il termine fissato dal bando di concorso, presenteranno al Ministero dell'istruzione pubblica (Sezione della Giunta del Consiglio superiore per le relazioni intellettuali con l'estero), la loro domanda scritta su carta bollata da lire due, nella quale sarà indicata la sede e l'Istituto estero presso il quale il giovane intenderà compiere gli studi di perfezionamento. Ad essa dovranno essere allegati i titoli di studio e gli altri documenti atti a dimostrare la attitudine dell'aspirante a seguire all'estero gli studi, in cui aspira a perfezionarsi, nonchè il pieno possesso della lingua del paese nel quale chiede di recarsi.

Alla domanda devono essere inoltre uniti:

1° il certificato di cittadinanza italiana;

2° il certificato di buona condotta;

3° l'assenso del padre o di chi ne fa legalmente le veci, nel caso che si tratti di minori d'età.

Art. 19.

La sezione propone al ministro il conferimento degli assegni di perfezionamento o delle borse di studio a giovani laureati giusta le norme di cui al precedente art. 16.

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re:

Il ministro dell'istruzione pubblica: BACCELLI.

Il numero 1147 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata e in forza dei poteri conferiti al Governo del Re colla legge 22 maggio 1915, n. 671;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del guardasigilli ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per la nomina dei titolari delle preture, alle quali non sia possibile provvedere secondo le norme vigenti col personale giudiziario attualmente in servizio, il Governo del Re è autorizzato fino al 31 dicembre 1919 ad indire speciali concorsi per titoli fra i laureati in legge inscritti nell'albo degli avvocati o dei procuratori esercenti da almeno cinque anni, od esercenti da egual tempo la professione di notaio.

I pretori nominati in conformità del presente decreto, non possono eccedere complessivamente per tutto il Regno il numero di trecento.

Art. 2.

Il concorso è indetto con decreto ministeriale per un determinato distretto di Corte di appello per quel numero di posti che sarà richiesto dalle esigenze del servizio delle preture del distretto.

Il decreto Ministeriale che indice il concorso stabilisce il termine per la presentazione della domanda, i documenti che devono esservi uniti e le altre norme particolari per lo svolgimento del concorso medesimo.

Art. 3.

Per essere ammesso al concorso, oltre ai requisiti indicati nei numeri 1 a 3 dell'art. 9 dell'ordinamento giudiziario approvato con R. decreto 6 dicembre 1865, n. 2626 e a quelli indicati nell'art. 1 del presente decreto, occorre aver compiuto l'età di anni venticinque e non aver superata quella di anni quaranta.

La domanda di ammissione al concorso deve esser presentata, con i documenti che sono richiesti e con i titoli che il candidato stimerà utile esibire, al procuratore generale presso la Corte di appello del distretto per il quale è indetto il concorso. Nella domanda deve essere indicato se il candidato concorre per qualunque delle sedi alle quali il concorso si riferisce, o limita la sua domanda ad alcuna di esse.

Art. 4.

Il procuratore generale comunica al primo presidente della Corte di appello i nomi degli aspiranti di cui ha ricevuto le domande con le altre indicazioni opportune. Entrambi raccolgono separatamente informazioni sulla loro capacità, laboriosità e sulla condotta e moralità e sulle condizioni di famiglia e di parentela, anche allo scopo di accertare se gli aspiranti si trovino nei casi d'incapacità previsti negli articoli 6 e 7 della legge 8 giugno 1874, n. 1937.

Il procuratore generale si rivolgerà inoltre ai Consigli degli ordini forensi o notarili da cui gli aspiranti dipendono, perchè, nel dare le più ampie informazioni sull'attività professionale da essi spiegata e sulle loro qualità intellettuali e morali, esprimano parere sulla idoneità ad esercitare le funzioni giudiziarie.

Raccolte le informazioni, il primo presidente convoca una Commissione da lui presieduta e composta del procuratore generale, dei presidenti o di altro membro da loro delegato dei Consigli dell'ordine degli avvocati e di disciplina dei procuratori e del Consiglio notarile del luogo in cui ha sede la Corte d'appello.

La Commissione ha facoltà di chiedere che siano integrate le informazioni raccolte, disponendo, se occorre, ulteriori indagini sul conto dei singoli concorrenti.

Art. 5.

La Commissione, tenendo conto dei titoli e documenti presentati e delle informazioni raccolte, designa al ministro gli aspiranti che ritiene meritevoli di essere assunti all'ufficio di pretore, formandone una graduatoria di merito.

Nella formazione della graduatoria, a parità di altri titoli, e tenute presenti le disposizioni dell'art. 7 della legge 25 marzo 1917, n. 481, sugli invalidi di guerra e dell'art. 36 della legge 18 luglio 1917, n. 1143 sugli orfani di guerra, si darà precedenza agli aspiranti che dimostrino di avere prestato lodevole servizio durante la guerra nell'esercito o nella marina, in servizio mobilitato, per durata non minore di un anno; saranno fra questi preferiti coloro che abbiano ottenute ricompense al valore.

L'esercizio lodevole dell'ufficio di vice pretore onorario, a parità di merito e di titoli di precedenza, costituisce ragione di preferenza.

Il ministro rivedrà le graduatorie formate dalle Commissioni, apportandovi le rettificazioni che eventualmente siano necessarie in conformità ai titoli e documenti.

Art. 6.

La nomina è disposta con decreto Reale. Il pretore consegue la stabilità dopo un quinquennio di lodevole esercizio della carica, mediante decreto di conferma.

Durante il quinquennio il pretore è sottoposto alle norme sulle guarentigie e disciplina della magistratura che vigono per i magistrati amovibili.

Art. 7.

Il pretore è destinato ad esercitare le sue funzioni in una delle sedi del distretto per il quale ha concorso e non può essere trasferito fuori del distretto medesimo senza il proprio consenso.

Egli non può essere destinato durante il quinquennio nella circoscrizione del tribunale in cui precedentemente alla nomina aveva la sua residenza professionale o esercitava abitualmente il suo ministero.

Art. 8.

I pretori sono parificati ai giudici di tribunale per quanto riguarda il trattamento economico.

All'atto della nomina è loro assegnato lo stipendio dei giudici di quarta categoria (L. 5750, oltre l'indennità di caro-viveri stabilita dal decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314), con diritto all'aumento in conformità delle disposizioni vigenti per i passaggi di categoria dei giudici. In ciascuna categoria i pretori che vi appartengono sostituiscono altrettanto numero di giudici, restando così fermo in ciascuna categoria il numero complessivo dei posti segnati nel ruolo vigente.

Art. 9.

La prima graduatoria generale dei pretori nominati in esecuzione del presente decreto, sarà formata secondo le norme da stabilirsi con decreto del ministro di grazia e giustizia.

Le altre norme per regolare la posizione dei pretori in rapporto ai ruoli generali della magistratura saranno emanate entro tre anni dalla entrata in vigore del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 luglio 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

NITTI — MORTARA.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1130 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata e dei poteri conferiti al Governo del Re con legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visto il R. decreto 5 novembre 1911, n. 1247, e la legge 25 febbraio 1912, n. 83;

Visto il R. decreto 22 gennaio 1914, n. 147;

Visto il R. decreto 23 agosto 1914, n. 1000;

Visto il R. decreto 2 agosto 1914, n. 865, ed il Regio decreto 22 aprile 1915, n. 609;

Visto il decreto Luogotenenziale 2 agosto 1917, n. 1356;

Visto il decreto Luogotenenziale 6 ottobre 1918, n. 1593;

Visto il decreto Luogotenenziale 22 dicembre 1918, n. 2100;

Visto i decreti Luogotenenziali 14 settembre 1918 e 5 gennaio 1919, nn. 1314 e 18;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le colonie, di concerto coi ministri segretari di Stato pel tesoro e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le disposizioni del Nostro decreto 14 settembre 1918, n. 1314, relative alla concessione di una indennità mensile per caro-viveri, contenute negli articoli 1 (primo e quarto comma, modificato come all'art. 5 del decreto Luogotenenziale 5 gennaio 1919, n. 18), 2, 11 e 17, sono estese:

a) agli ufficiali (compresi gli aspiranti) ed al personale civile di ruolo previsto dal R. decreto 22 gennaio 1914, n. 147, agli ufficiali dei Regi corpi di truppe coloniali dell'Eritrea e della Somalia in servizio in Libia, agli ufficiali con assegni coloniali, di cui alla lettera *A*) dell'art. 9 del decreto Luogotenenziale 22 dicembre 1918, n. 2100, ed a quelli addetti alle bande irregolari (fisse e mobili) della Tripolitania e della Cirenaica;

b) agli ufficiali che hanno, in Libia, funzioni civili o politiche, previsti dal decreto Luogotenenziale 2 agosto 1917, n. 1356;

c) agli ufficiali della R. guardia di finanza dislocati in Tripolitania, aventi trattamento coloniale;

d) agli ufficiali indigeni della Tripolitania e della Cirenaica in servizio nei Regi corpi di truppe coloniali della Libia.

Art. 2.

Agli ufficiali della R. guardia di finanza dislocati in Cirenaica aventi trattamento di guerra è dovuta l'indennità mensile fissata dall'art. 1 del Nostro decreto 5 gennaio 1919, n. 18, per gli ufficiali del R. esercito dislocati, pure, in Libia.

Art. 3.

Ai sottufficiali ed ai militari di truppa dei carabinieri Reali della Tripolitania e della Cirenaica, ai sottufficiali dei Regi corpi di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica, dell'Eritrea e della Somalia, mentre prestano servizio in Libia, a quelli addetti alle bande irregolari (fisse e mobili) della Tripolitania e della Cirenaica, ai sottufficiali ed ai militari di truppa della Regia guardia di finanza in servizio in Tripolitania, spetta il soprassoldo mensile di L. 60 di cui all'art. 1 del decreto Luogotenenziale 6 ottobre 1918, n. 1593.

Art. 4.

Il presente decreto avrà applicazione dal 1° ottobre 1918 fino a tutto l'esercizio successivo a quello in cui sarà pubblicata la pace.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 giugno 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — COLOSIMO — STRINGHER — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1149 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, sul conferimento dei poteri straordinari per la guerra;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per le terre liberate dal nemico;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo stato di previsione della spesa del Ministero per le terre liberate dal nemico, per il periodo corrispondente al mese di luglio 1919, è stabilito secondo la tabella, allegata al presente decreto, firmata, d'ordine Nostro, dai ministri proponenti.

Questo decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 luglio 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

NITTI — SCHANZER — NAVA.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

STATO DI PREVISIONE della spesa del Ministero per le terre liberate dal nemico per il periodo del mese di luglio 1919 (esercizio finanziario 1919-920).

TITOLO I. — *Spesa ordinaria.*

Categoria 1ª. — *Spese effettive.*

Spese generali.

Cap.	Descrizione	Lire
Cap. n. 1.	Personale di ruolo e comandato - Stipendi, assegni e indennità (spese fisse)	22,900 —
Cap. n. 2.	Personale straordinario e diurnista - Retribuzioni e mercedi	41,600 —
Cap. n. 3.	Indennità temporanea mensile al personale straordinario, avventizio ed assimilato con retribuzione non superiore alle lire 10,000 (Decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314)	6,600 —
Cap. n. 4.	Compensi ai funzionari addetti ai Gabinetti	2,600 —
Cap. n. 5.	Indennità per spese di viaggio e di soggiorno	21,600 —
Cap. n. 6.	Spese per Commissioni e per studi e lavori di carattere legale e tecnico compiuti da estranei	3,300 —
Cap. n. 7.	Compensi per lavori straordinari	31,000 —
Cap. n. 8.	Sussidi agli impiegati ed al personale di servizio	2,500 —
Cap. n. 9.	Spese varie di ufficio per l'Amministrazione centrale e provinciale	30,400 —
Cap. n. 10	Fitto, manutenzione ed indennità di requisizione per locali ad uso dell'Amministrazione centrale e provinciale	10,400 —
Cap. n. 11.	Spese casuali	2,900 —
	Totale della categoria 1ª — Spese effettive ordinarie	175,800 —

TITOLO II. — *Spesa straordinaria.*

Categoria 1ª. — *Spese effettive.*

Assistenza ai profughi di guerra.

Cap.	Descrizione	Lire
Cap. n. 12.	Sussidi continuativi e straordinari; fitti e riparazioni di locali ad uso di alloggio e di magazzino, ed altre spese per assistere i profughi di guerra	16,666,000 —
Cap. n. 13.	Assegni al Comitato parlamentare veneto	60,000 —
Cap. n. 14.	Spese pel trasporto e per l'assistenza dei profughi che ritornano alle loro sedi	per memoria
Cap. n. 15.	Spese a carico di fondi provenienti da pubbliche sottoscrizioni e da oblazioni private	per memoria
		16,726,000 —

Risarcimento dei danni di guerra.

Cap.	Descrizione	Lire
Cap. n. 16.	Spese per l'impianto ed il funzionamento delle Commissioni e dei reparti speciali presso le Intendenze di finanza incaricati dell'accertamento e della liquidazione dei danni di guerra per tutte le altre operazioni inerenti a tale servizio	416,000 —
Cap. n. 17.	Spese per somministrazioni in natura a danneggiati per fatto di guerra (art. 1	

del decreto Luogotenenziale 8 giugno 1919, n. 925) . . . . 8,300,000 —

Cap. n. 18. Spese per la esecuzione da parte del Ministero delle terre liberate di lavori per la ricostituzione dei beni di uso pubblico delle Provincie, dei Comuni e delle istituzioni pubbliche di beneficenza, nonchè per la ricostituzione di quelli patrimoniali (art. 1 decreto Luogotenenziale 8 giugno 1919, numero 925). . . . . per memoria

8,716,000 —

Spese per la rinascita della vita civile nelle terre liberate.

Cap. n. 19. Spese per acquisti di indumenti, di suppellettili, di altri effetti di uso personale e di generi alimentari da distribuire gratuitamente alle popolazioni indigenti . . . . 666,000 —

Cap. n. 20 Spese per l'assistenza civile e sanitaria alle popolazioni liberate; e per contributi alle opere locali di assistenza all'infanzia, alla vecchiaia ed alla infermità . . . . . 833,000 —

Cap. n. 21. Contributi e spese per dare incremento all'agricoltura, all'industria ed ai commerci; per incoraggiare istituzioni di credito popolare e cooperative di consumo e di lavoro . . . . 1,000 000 —

2,499,000 —

Totale della categoria 1ª — Spese effettive straordinarie . . . . 27,941,000 —

Categoria 3ª. — *Movimento di capitali.*

Spese per agevolare la ricostituzione economica nelle terre liberate.

Cap. n. 22. Spese per acquisto di macchine, mobili, merci, bestiame e di materiali in genere da vendere alle popolazioni delle terre liberate dal nemico. . . . . 1,660,000 —

Totale della categoria 3ª — Movimento di capitali. 1,660,000 —

RIEPILOGO.

TITOLO I. — *Spesa ordinaria.*

Categoria 1ª — *Spese effettive.*

Spese generali . . . . 175,800 —

TITOLO II. — *Spesa straordinaria.*

Categoria 1ª — *Spese effettive.*

Assistenza ai profughi di guerra. . . . . 16,726,000 —

Risarcimento dei danni di guerra . . . . 8,716,000 —

Spese per la rinascita della vita civile nelle terre liberate . . . . 2,499,000 —

Totale della categoria 1ª della parte straordinaria. . . . . 27,941,000 —

Categoria 3ª. — *Movimenti di capitali.*

Spese per agevolare la ricostituzione economica nelle terre liberate. . . . . 1,660,000 —

Totale del titolo II — Spesa straordinaria. . . . . 29,601,000 —

Totale generale della spesa ordinaria e straordinaria . . . . 29,776,800 —

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re:

Il ministro del tesoro: SCHANZER.

Il ministro per le terre liberate: NAVA.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata:

Visti i decreti Luogotenenziali 17 giugno 1917, numero 1055 e 25 ottobre 1917, concernenti l'istituzione di un servizio generale per la raccolta delle osservazioni idrografiche e meteorologiche;

Vista la legge (testo unico) 3 settembre 1906, n. 522 sull'ordinamento del R. corpo del genio civile;

Visto il regolamento 13 dicembre 1894, n. 568 per il servizio del genio civile;

Visti gli articoli 2 e 17 del decreto Luogotenenziale 6 febbraio 1919, n 107;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato pei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituito presso il Consiglio superiore delle acque un Ufficio tecnico centrale idrografico con l'incarico di promuovere e coordinare gli studi e le osservazioni idrografiche e meteorologiche da compiersi dalle singole sezioni, instituite con decreto Luogotenenziale 25 ottobre 1917.

Art. 2.

Le suindicate sezioni, per quanto riguarda il disimpegno dello speciale servizio loro affidato, corrisponderanno direttamente con l'Ufficio tecnico centrale idrografico, il quale, come le sezioni anzidette, sarà posto sotto l'alta sorveglianza di un Ufficio superiore compartimentale con sede in Roma, diretto da un ispettore superiore del genio civile, appartenente al Consiglio superiore delle acque.

Art. 3.

L'approvazione dei progetti relativi al servizio di cui sopra è affidata all'ispettore suddetto per gli importi fra le L. 50,000 e le L. 200,000, di cui all'art. 2 del decreto Luogotenenziale 6 febbraio 1919, n. 107.

Dato a Roma, addì 21 giugno 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

BONOMI.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

DIREZIONE GENERALE DEL CREDITO, DELLA COOPERAZIONE E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 14 luglio 1919.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 % netto (1906)	83.72	—
3.50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	90.43	—

Corso medio dei cambi

del giorno 14 luglio 1919 (Art. 39 Codice di commercio).

Parigi 122,32 — Londra 37,65 — Svizzera 151 — New York 8,36 — Oro 149,27.

REGNO D'ITALIA
MINISTERO DELL'INTERNO
Direzione generale della sanità pubblica

Bollettino sanitario settimanale del bestiame n. 25, dal 16 al 22 giugno 1919

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti		Numero delle stalle o pascoli infetti	
		rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati
	Carbonchio ematico.				
Bergamo	Treviglio	—	1	—	1
Brescia	Brescia	1	2	3	2
Firenze	San Miniato	—	1	—	1
Girgenti (*a*)	Bivona	—	1	—	4
Novara	Novara	1	—	1	—
Pavia	Mortara	—	2	—	2
Porto Maurizio	San Remo	—	2	—	3
Sassari	Nuoro	—	1	—	1
Torino	Torino	—	2	—	2
Trapani (*a*)	Mazzara del Vallo	—	1	—	1
		2	13	4	17
	Afta epizootica.				
Ancona	Ancona	15	—	141	1
Aquila degli Abr.	Aquila	11	3	126	55
»	Avezzano	5	1	82	23
»	Cittaducale	3	2	11	78
»	Sulmona	12	6	163	159
Arezzo	Arezzo	11	6	67	45
Ascoli Piceno	Ascoli Piceno	5	—	11	1
»	Fermo	1	2	2	2
Avellino	Ariano di Puglia	6	3	32	20
»	Avellino	—	2	—	6
»	S. Ang. Lomb.	6	3	17	33
Bari delle Puglie	Altamura	6	1	136	19
»	Bari	8	1	46	12
»	Barletta	6	—	75	32
Benevento	Benevento	5	—	20	10
»	Cerreto Sannita	3	—	5	6
»	S. Bartolomeo in G.	2	—	7	2
Bergamo	Bergamo	4	5	4	5
»	Clusone	—	1	—	3
Bologna	Bologna	35	1	872	91
»	Imola	9	—	270	18
»	Vergato	8	2	41	24
Brescia	Breno	6	—	16	—
»	Brescia	35	2	136	6
»	Chiari	8	—	49	—
»	Salò	13	—	28	—
»	Verolanuova	12	—	23	2
Caltanissetta (*a*)	Caltanissetta	3	—	6	—
	Segue: **Afta epizootica.**				
Caltanissetta (*a*)	Piazza Armerina	2	—	6	—
»	Terranova di Sicilia	4	—	12	—
Campobasso	Campobasso	8	5	20	55
»	Isernia	18	8	106	35
»	Larino	3	5	10	17
Caserta	Caserta	2	—	2	—
»	Gaeta	1	—	1	—
»	Piedimonte d'Alife	5	—	9	—
»	Sora	5	—	6	—
Chieti	Chieti	12	8	47	60
»	Lanciano	5	11	11	120
»	Vasto	4	6	10	25
Como	Como	8	4	48	6
»	Lecco	5	1	12	8
»	Varese	6	1	25	2
Cosenza	Castrovillari	12	5	42	106
»	Cosenza	2	2	4	17
»	Paola	4	1	46	7
»	Rossano	5	—	74	—
Cremona	Casalmaggiore	9	—	102	—
»	Cremona	20	—	39	—
Cuneo	Alba	—	5	—	15
»	Cuneo	12	2	61	15
»	Mondovì	5	13	23	42
»	Saluzzo	2	1	7	2
Ferrara	Cento	4	—	37	8
»	Comacchio	3	—	13	—
»	Ferrara	9	—	198	43
Firenze	Firenze	30	2	169	75
»	Pistoia	4	—	19	2
»	Rocca San Casciano	4	1	36	3
»	San Miniato	12	—	121	8
Forlì	Cesena	8	2	52	15
»	Forlì	7	—	101	20
»	Rimini	6	—	58	17
Genova	Albenga	1	—	6	5
»	Genova	7	—	15	—
»	Spezia	1	—	1	—
Girgenti (*a*)	Bivona	1	1	3	15
»	Girgenti	3	—	6	—
»	Sciacca	4	—	9	—
Lecce	Gallipoli	3	—	9	—
»	Lecce	3	—	3	—
»	Taranto	1	—	1	—

Segue: **Afta epizootica.**

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Lucca	Lucca	10	—	48	2
Mantova	Mantova	41	1	617	158
Massa e Carr. (*a*)	Castelnuovo di Garf.	5	—	9	—
»	Massa	4	—	62	—
»	Pontremoli	4	—	30	—
Messina	Castroreale	3	—	10	—
»	Messina	1	—	3	—
»	Mistretta	2	—	11	—
»	Patti	3	—	33	—
Milano	Gallarate	—	2	—	2
»	Lodi	1	3	1	3
»	Milano	2	2	2	2
»	Monza	1	1	1	1
Modena	Mirandola	4	2	16	11
»	Modena	15	—	115	9
»	Pavullo nel Frign.	5	3	7	8
Napoli	Castellammare di St.	3	—	11	—
»	Napoli	—	1	—	1
Novara	Biella	3	1	12	1
»	Domodossola	6	3	21	6
»	Novara	9	1	34	13
»	Pallanza	7	—	18	2
»	Varallo	2	—	8	1
»	Vercelli	4	—	8	2
Padova	Padova	25	12	55	45
Palermo	Cefalù	5	—	77	—
»	Corleone	5	—	169	—
»	Palermo	—	1	—	2
»	Termini Imerese	3	—	39	—
Parma	Borgo San Donnino	4	—	12	10
»	Parma	7	—	15	8
Pavia	Mortara	14	2	45	23
»	Pavia	13	1	31	7
»	Voghera	11	—	18	2
Perugia	Foligno	1	2	1	3
»	Orvieto	3	1	12	5
»	Perugia	5	2	19	19
»	Rieti	5	2	20	25
»	Spoleto	3	—	6	2
»	Terni	1	2	2	4
Pesaro e Urbino	Pesaro	1	1	1	1
»	Urbino	4	4	7	6
Piacenza	Fiorenzuola d'Arda	11	—	130	38
»	Piacenza	21	1	191	23
Pisa (*a*)	Pisa	9	4	68	15
»	Volterra	5	2	8	7
Porto Maurizio	San Remo	3	—	18	—
Potenza	Lagonegro	4	1	7	3
»	Matera	4	1	6	3
»	Melfi	1	1	1	1
Potenza	Potenza	4	3	5	4
Ravenna	Faenza	5	—	60	21
»	Lugo	6	—	71	15
»	Ravenna	3	—	68	11
Reggio di Cal. (*a*)	Gerace Marina	6	—	29	29
»	Palmi	4	—	13	18
»	Reggio Calabria	2	—	13	4
Reggio Emilia	Guastalla	9	—	188	22
»	Reggio Emilia	16	1	202	28
Rovigo (*a*)	Adria	10	—	46	—
»	Rovigo	21	3	91	24
Salerno	Campagna	3	1	37	27
»	Sala Consilina	4	2	43	49
»	Salerno	1	2	1	4
»	Vallo della Lucania	3	2	9	8
Siena	Montepulciano	2	2	2	4
»	Siena	12	—	67	39
Siracusa	Modica	1	—	3	—
Sondrio	Sondrio	8	2	29	25
Torino	Aosta	1	2	1	7
»	Ivrea	19	21	99	153
»	Pinerolo	5	9	61	116
»	Susa	4	15	45	148
»	Torino	33	25	291	229
Trapani (*a*)	Alcamo	4	—	7	1
»	Mazara del Vallo	1	—	2	—
»	Trapani	2	—	45	3
Treviso	Treviso	1	7	1	7
Udine (*a*)	Cividale	1	—	1	—
»	Pordenone	10	—	62	19
»	Tolmezzo	2	—	25	4
»	Udine	10	4	69	14
Venezia (*a*)	Chioggia	2	—	19	—
»	Venezia	26	—	80	2
Verona	Verona	9	13	13	27
Vicenza	Vicenza	8	6	31	19
		1079	305	7830	2931

Farcino criptococcico.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Bari delle Puglie	Bari	2	—	2	—
Napoli	Castell'ammare di S.	1	—	1	—
Novara	Vercelli	1	—	1	—
Palermo	Palermo	1	—	3	—
Piacenza	Fiorenzuola d'Adda	1	—	1	—
»	Piacenza	1	—	1	—
		7	—	9	—

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Malattie infettive dei suini.					
Avellino	Ariano di Puglia	—	1	—	3
Campobasso	Campobasso	—	1	—	3
Chieti	Chieti	—	1	—	10
Como	Como	—	1	—	1
Ferrara	Ferrara	—	1	—	1
Firenze	Firenze	1	—	2	—
»	Rocca S. Casciano	1	—	1	—
Forlì	Cesena	1	—	1	—
Piacenza	Piacenza	—	1	—	1
Potenza	Lagonegro	1	1	1	1
»	Potenza	1	—	1	—
Sondrio	Sondrio	—	1	—	2
Venezia (*a*)	Venezia	1	—	1	—
Verona	Verona	—	1	—	1
		6	9	7	23
Rabbia					
Bari d. Puglie (*b*)	Bari	1	—	1	—
»	Barletta	1	—	1	—
Bologna	Bologna	—	1	—	4
Chieti	Chieti	—	1	—	1
Firenze	Firenze	—	1	—	2
»	Pistoia	—	1	—	1
Genova	Genova	—	2	—	2
Palermo	Palermo	1	—	1	—
»	Termini Imerese	—	1	—	1
Venezia (*a*)	Venezia	—	1	—	1
		3	8	3	12
Rogna.					
Aquila degli Abr.	Aquila	1	—	2	—
»	Avezzano	4	—	6	—
»	Cittaducale	2	—	14	—
Bari delle Puglie	Bari	1	—	1	—
Cosenza	Cosenza	—	1	—	1
Ferrara	Ferrara	1	—	1	—
Lecce	Taranto	1	—	1	—
Macerata	Camerino	—	1	—	1
Novara	Domodossola	1	—	1	—
Perugia	Spoleto	1	—	1	—
Piacenza	Fiorenzuola d'Arda	1	—	2	—
»	Piacenza	1	—	1	—
Potenza	Melfi	3	—	3	—
»	Potenza	2	—	2	—
		19	2	35	2
Morva.					
Genova	Genova	—	1	—	1
Napoli	Castell. di Stabia	—	1	—	1
		—	2	—	2
Agalassia contagiosa delle capre e delle pecore.					
Caltanissetta (*a*)	Caltanissetta	1	—	5	—
Palermo	Corleone	1	—	9	—
		2	—	14	—
Morbo coitale maligno.					
Bergamo	Treviglio	—	1	—	1
Cremona	Casalmaggiore	1	—	70	—
»	Crema	1	—	101	—
»	Cremona	1	—	120	—
Mantova	Mantova	3	1	6	8
		6	2	297	9
Peste aviaria.					
Novara	Novara	—	1	—	1

(*a*) I dati si riferiscono alla settimana precedente.
(*b*) Malattia sospetta.

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero delle provincie con casi di malattie	Numero dei comuni con casi di malattie	Numero delle località con casi di malattie
Carbonchio ematico	10	15	21
Carbonchio sintomatico	—	—	—
Afta epizootica	58	1384	10751
Farcino criptococcico	5	7	9
Malattie infettive dei suini	12	15	30
Rabbia	7	11	15
Rogna	10	21	37
Morva	2	2	2
Agalassia contagiosa delle capre e delle pecore	2	2	14
Morbo coitale maligno	3	8	306
Peste aviaria	1	1	1
Tubercolosi bovina	—	—	—
Colera dei polli	—	—	—

CORTE DEI CONTI

Pensioni privilegiate di guerra liquidate dalla sezione IV.
Adunanza del 24 gennaio 1918:

Genitori.

Scelzo Salvatore di Giovanni, soldato, L. 630 — Stamati Conte Leonardo di Salvatore, id., L. 630 — Di Biase Maria di Murante Vincenzo, id., L. 630 — Anna Doria Rachele di Tortati Ugo, id., L. 630 — Forti Giuseppe di Angelo, id., L. 630 — Petta Antonio di Matteo, id., L. 630 — Sessa Bernardino di Francesco, id., lire 630 — Scarmana Dionisio di Giovanni, id., L. 630 — Casasanta Ritella di Paolo, id., L. 630 — Campanelli Gaetano di Giulio, id., id., L. 630 — Corallo Rosaria di Gurrieri Salvatore, id., L. 630.

Valenza Giuseppe di Giovanni, soldato, L. 630 — Tambosco Giuseppe di Domenico, id., L. 630 — Tamasi Michele di Raffaele, id., L. 630 — Tiano Luigi di Pietro, id., L. 630 — Alfonsetti Domenico di Adriano, id., L. 630 — Aldinucci Caterina di Neri Antonio, id., L. 630 — Franca Michele di Giovanni, id., L. 210 — Sartor Giuseppe di Giovanni, id., L. 630 — Grelloni Maria di Lazzari Nello, id., L. 630 — Capizzi Rosa di Giuseppe Noto, id., L. 630 — Sanfilippo Pietro di Gaetano, sottotenente, L. 1500 — Di Stefano Ignazio di Angelo, soldato, L. 630 — Accetta Vincenzo di Arcangelo, id., L. 630 — Aurora Maria di Pavia Antonio, id., L. 630.

Piccinini Luigi di Natale, soldato, L. 630 — Castelletto Elisabetta di Piccinini Natale, id., L. 630 — Pironi Attilio di Nino, id. L. 630 — Branzetti Elettra di Spazi Francesco, id., L. 630 — Peverelli Michele di Antonio, id., L. 630 — Necchi Domenico di Vittorio, id., L. 630 — Dandoni Giuseppe di Vittorino, id., L. 630 — Romeo Giuseppe di Girolamo, id., L. 630 — Seri Teresa di Ricci Gabriello, id., L. 630 — Bussi Francesco di Giovanni, id., L. 630 — Floris Giovanni di Vincenzo, sergente, L. 1120 — Zanato Luigi di Egidio, soldato, L. 630 — Lustri Maria di Cafrodacqua Quirino, id., L. 630 — Zaccagnini Nicola di Angelo, id., L. 630 — Vairani Maria di Brocca Omobono, caporale, L. 840.

Quetri Agostino di Antonio, soldato, L. 630 — Nobile Veronica di Cum Vittorio, id., L. 630 — Grossi Tranquillo di Casimiro, id., L. 630 — De Massimo Giuseppe di Nunzio, id., L. 630 — Tedeschi Ernesto di Pietro, id., L. 630 — Venturini Elena di Nini Aristide, sergente, L. 1120 — Capozza Teresa di Loprieno Francesco, id., L. 630 — Graziani Giulio di Ugo, caporale, L. 840 — Meoni Luigi di Oscar, id., L. 840 — Donadon Antonio di Attilio, soldato, L. 630 — Tondo Maria di Quaranta Angelo, id., L. 630 — Tosello Margherita di Giov. Batta, id., L. 630 — Righi Balbina di Trentini Angelo, id., L. 630 — Morusci Nazareno di Gaspare, id., L. 630 — Di Giacinto Serafino di Eusanio, id., L. 630 — Maricosu Giuseppe di Angelo, id., L. 630 — Cermandulli Maria di Ardigò Santo, id., L. 630 — Viganò Luigi di Carlo, caporale, L. 840 — Pollifrone Giuseppe di Francesco, soldato, L. 630 — Tremolaterra Raffaele di Nunzio, id., L. 630 — Totaro Vito di Luigi e Vincenzo, id., L. 630 — Cappelletti Narciso di Gino, caporal maggiore, L. 840.

PARTE NON UFFICIALE

CRONACA ITALIANA

All'ambasciata di Francia. — Ieri, ricorrendo la festa nazionale francese, l'ambasciatore di Francia, signor Barrère, diede il solito annuale ricevimento a palazzo Farnese, durante il quale, parlando della pace conclusa con la Germania, inneggiò alla vittoria dell'Intesa.

Passando a dire della parte avuta nella guerra dall'Italia, il signor Barrère smentì le voci che il Governo francese pensasse a far rivivere la monarchia degli Asburgo e assicurò della simpatia della Francia per i legittimi interessi degli italiani.

« Verrà un giorno prossimo - egli aggiunse - in cui nella loro unità realizzata, dinanzi ai loro destini nazionali compiuti, i nostri alleati italiani di ieri, di oggi e di domani pronunceranno, sul tempo che noi viviamo e sulla parte di ciascuno, il giudizio sereno, equo e pratico, di cui ci garantisce il loro alto senso nazionale.

Intanto, o signori, - concluse il signor Barrère - nessuna difficoltà passeggera ed ancor meno nessun rancore debbono distoglierci dal lavorare a mantenere uniti in questo dopo-guerra, che potremo presto chiamare la pace, i due popoli generosi che lo sono stati nella guerra ».

Ai figli dei mutilati di guerra. — A Genova, per onorare la memoria del compianto tenente Piero Carlo Piaggio, i fratelli Piaggio hanno elargito 800 mila lire per la erezione di un ricovero destinato ai figli dei mutilati di guerra della Liguria e della Sardegna.

Per i danneggiati dal terremoto. — L'Amministrazione della Cassa di risparmio, di Torino, ha elargito 15 mila lire per i danneggiati dal terremoto nelle regioni dell'Italia centrale.

Smentite. — L'*Agenzia Stefani* comunica, in data di ieri:

« La notizia riportata da alcuni giornali, secondo la quale Sua Maestà il Re avrebbe acquistata una villa a Stresa, per offrirla in dono a S. A. R. il Duca di Genova, è destituita di fondamento ».

⁂ « Non hanno alcun fondamento le notizie diffuse da alcuni giornali circa un viaggio intorno al mondo che S. A. R. il Principe di Piemonte dovrebbe intraprendere nel prossimo autunno ».

TELEGRAMMI " STEFANI „

VARSAVIA, 13. — È giunto il borgomastro tedesco di Danzica, Sahn, per intavolare trattative con le autorità polacche.

L'atteggiamento dei tedeschi di Danzica diviene sempre più conciliante verso i polacchi. Il borgomastro Sahn si mostrò anche per il passato favorevole a soluzioni concilianti fra l'elemento tedesco e quello polacco.

PARIGI, 14. — In occasione della festa della Vittoria, oggi ha avuto luogo la grande rivista delle truppe francesi e alleate.

I tre marescialli sono giunti alle ore 10,15 in piazza della Repubblica ed hanno assistito alla sfilata delle truppe.

Tutte le bandiere, passando dinanzi ai tre marescialli, si sono abbassate in segno di saluto.

Il corteo si è quindi sciolto senza alcun incidente, fra un fervore patriottico del quale forse non vi è stato esempio nella storia dei popoli.

Il presidente della repubblica, Poincaré, e la signora Poincaré hanno offerto stasera un pranzo ai marescialli di Francia, ai generali comandanti in capo degli eserciti alleati, ai generali comandanti gruppi di armate e corpi d'armata, ai vice-ammiragli, agli ispettori generali della marina e ai capi delle missioni marittime delle nazioni alleate.

Erano pure invitati sottufficiali, caporali e soldati decorati della Legione di onore per la loro condotta al fuoco.

Il giornale *Le Populaire* pubblica una lettera di Bela Kun diretta a Clémenceau.

In essa il commissario del popolo ungherese ricorda la promessa che le truppe romene sarebbero state ritirate dietro la nuova frontiera se le truppe magiare avessero sgombrato il territorio assegnato ai ceko-slovacchi. Bela Kun dichiara che egli ha mantenuto i suoi impegni e chiede alla Conferenza della pace di assicurare lo sgombero dei territori a sud della Tisza da parte dei romeni, ai quali rimprovera eccidi di operai. Chiede infine a Clémenceau di rinnovare ai romeni gli ordini già loro dati tempo addietro.

Il Consiglio nazionale socialista ha deciso di rifiutare la ratifica del trattato di pace con 1420 voti contro 54. Vi sono state 501 astensioni.

Direttore: DARIO PERUZY, Tipografia delle Mantellate, TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*